

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2677**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, CACCIA, BONETTI, MELELEO, TEDESCHI,
STEGAGNINI, BIANCHINI, SCARLATO***Presentata il 14 marzo 1985*

Modifiche all'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382, concernente l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 dicembre 1964, n. 1414, relativa al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dava la possibilità agli ufficiali di complemento ed ai marescialli dell'Arma dei carabinieri, in possesso di determinati requisiti, di concorrere alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo (articolo 9, lettere *b*) e *c*).

Tale nomina veniva conseguita al termine di un « corso applicativo » della durata di un anno, al quale si veniva ammessi previa vincita del concorso.

Tali norme rimasero in vigore per sei anni e precisamente dal 1966 (epoca in cui si svolse il primo concorso) al 1971 (epoca del sesto concorso). Infatti, con la legge 30 luglio 1973, n. 489, venne mo-

dificata la norma che stabiliva la data del conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Mentre per effetto della legge n. 1414 del 1964 la nomina avveniva al termine del corso applicativo, in virtù della legge numero 489 del 1973 tale nomina si consegue alla data di pubblicazione della graduatoria del concorso. In pratica, un anno prima.

La disparità di trattamento — a parità di requisiti e di condizioni — è evidente.

Nulla da eccepire alla modifica che rende giustizia, equiparando il concorso per il reclutamento degli ufficiali a quello di tutte le altre pubbliche amministrazioni; unica, grave discrepanza è costituita dalla retrodatazione di efficacia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della legge — stabilita al 1° gennaio 1972 e non al 1° gennaio 1966 — per cui, all'epoca, poco più di cento ufficiali dell'Arma (cioè quelli provenienti dal « complemento » e dai sottufficiali) si sono visti sacrificati.

Vi furono, subito dopo, varie proposte per eliminare tale disparità. Si citano, qui di seguito, quelle ad iniziativa del senatore Santalco: « Retrodatazione della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 » (atto Senato n. 1303) e ad iniziativa dei senatori Costa e Della Porta: « Decorrenza della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970 » (atto Senato n. 1834).

Discussi dalla Commissione difesa del Senato in data 23 luglio 1975 questi disegni di legge non hanno sortito gli effetti desiderati, che si ritengono improntati ad equità di trattamento per elementi che, provenienti da medesima estrazione ed in seguito ad uguali concorsi, vengono immessi nei ruoli con un anno in meno di anzianità. Anzi, si è giunti al paradosso di attribuire ai vincitori del concorso espletato nel 1971 un'anzianità assoluta di soli due giorni superiore a quella attribuita ai vincitori del concorso espletato nel 1972.

La Commissione difesa del Senato, nel riconoscere la discrepanza, ha ravvisato « la opportunità che il problema possa trovare adeguata soluzione sulla base di un meccanismo di riassorbimento analogo a quello contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2056 (approvato dalla Commissione nella seduta del 16 luglio 1975), che ha previsto la formazione di appositi quadri suppletivi » ed in tal senso ha invitato il Governo a provvedere.

Sinora, però, la situazione è rimasta immutata.

In sede di discussione è stato evidenziato che la retrodatazione dell'anzianità degli ufficiali interessati avrebbe leso i

diritti acquisiti di altri elementi (cioè di quelli provenienti dall'Accademia).

Al riguardo, si sottolinea che:

analoga considerazione doveva e poteva essere tenuta presente in sede di discussione e di approvazione della legge n. 489 del 1973 che adegua — giustamente — il trattamento riservato ai concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo a quello dei concorrenti a qualsiasi altro impiego statale;

non si ritiene che si possa parlare di lesione di diritti acquisiti da altri elementi allorché si tratta di eliminare una pura ed evidente ingiustizia;

la legge n. 489 del 1973 ha riparato, in parte, ad una grave lacuna della legge n. 1414 del 1964; l'incongruenza sta nel fatto che non è stata concessa la giusta retrodatazione della sua efficacia.

La questione interessa attualmente il limitato numero di ufficiali (in totale 89), come risulta dal prospetto sottoriportato:

Anno vinta concorso	Anno nomina a sottote- nente	Provenienza		Totali
		da uffic. complem.	da mare- sciali	
1966	1967	7	5	12
1967	1968	8	4	12
1968	1969	10	5	15
1969	1970	8	4	12
1970	1971	14	6	20
1971	1972	13	5	18
Totali . . .		60	29	89

Questi ufficiali, sia per il modesto numero riferito ai singoli anni, sia per il raggiungimento — a breve scadenza — dei limiti massimi di età e sia per l'estrazione, non possono portare alcun nocuo per il proseguimento della carriera degli ufficiali provenienti dall'Accademia.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La legge 20 luglio 1981, n. 382, stabilisce norme integrative per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

In particolare, nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, possono conseguire la promozione, sempreché ritenuti idonei:

al grado di maggiore, i capitani con anzianità di grado da tenente in servizio permanente effettivo pari o superiore a tredici anni;

al grado di tenente colonnello, i maggiori con anzianità di grado da tenente pari o superiore a diciassette anni.

Quindi, né numero fisso né vacanze limitano le promozioni in tale periodo transitorio (dal 1981 al 1985).

Il momento è, pertanto, quanto mai favorevole per poter venire incontro agli ufficiali dei carabinieri reclutati in base all'articolo 9, lettere *b*) e *c*), della legge n. 1414 del 1964, sino al 31 dicembre 1971, realizzando quei provvedimenti che la Commissione difesa del Senato aveva riconosciuto opportuni nella seduta del 23 luglio 1975.

Per quanto sopra esposto ed in considerazione:

che la promozione al grado di tenente in servizio permanente effettivo scatta

automaticamente — previo giudizio di idoneità — al compimento di due anni nel grado di sottotenente;

che il periodo durante il quale è rimasta operante la legge n. 1414 del 1964 è di sei anni;

si dovrebbe:

elevare da cinque a sei anni (dal 1981 al 1986) la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 3 della legge n. 382 del 1981 per poter comprendere i sei anni in cui è rimasta operante la legge n. 1414 del 1964;

considerare valido — ai fini dell'avanzamento in base all'articolo 3 della legge n. 382 del 1981 — il periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di formazione della graduatoria relativa all'esito del concorso sostenuto a suo tempo, per la promozione al grado di maggiore in servizio permanente effettivo.

È, quindi, necessario provvedere alla sostituzione dei due primi commi dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, recante « Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti lo avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri », con l'articolo unico di cui alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel periodo transitorio dal 1981 al 1986, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio uguale o superiore, al 31 dicembre degli anni predetti, ad anni tredici dal conseguimento del grado di tenente in servizio permanente effettivo; ad anni quindici, per i capitani reclutati in base all'articolo 9, lettere *b*) e *c*), della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, a decorrere dalla data di formazione della graduatoria relativa al concorso previsto dalla suddetta norma e dagli stessi sostenuto.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani in possesso delle suddette anzianità al 31 dicembre di ciascun anno. Tali capitani, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo al compimento dei su indicati periodi, ma comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1981.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1986 i maggiori con anzianità pari o superiore, al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, ad anni diciassette dal conseguimento del grado di tenente in servizio permanente effettivo o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore ad anni quattro, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1981 ».